

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 29 DEL 28 LUGLIO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ I CASI DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI DONAZIONE

La legge prevede espressamente delle ipotesi in cui la donazione non è soggetta alla relativa imposta. L'agevolazione richiede la sussistenza di requisiti e presupposti specifici, la cui mancanza determina:

- ◆ non solo la decadenza dal beneficio, ma anche
- ◆ l'applicazione di sanzioni ed interessi di mora.

Nella scheda un riepilogo delle ipotesi di esenzione dall'imposta di donazione con alcuni casi pratici.

■ MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI - ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI

Il trattamento ai fini civilistici e fiscali delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria segue un duplice binario a seconda della titolarità del bene cui le spese afferiscono, nel senso che la disciplina relativa alle spese sostenute su beni di terzi diverge significativamente da quella applicabile per le spese sostenute su beni di proprietà diretta dell'impresa o del professionista.

■ LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Nel nostro ordinamento vi sono diverse agevolazioni per i soggetti con disabilità, così come per i loro familiari (ad esempio per i figli a carico, i mezzi di ausilio e sussidio tecnologico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'assistenza personale eccetera). Nella scheda verranno esaminate le regole e le modalità da seguire per richiedere i vari benefici fiscali.

■ FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: DOMANDE DAL 27 LUGLIO

Al via l'operatività del Fondo 394/81, lo strumento gestito da SIMEST con una dotazione di 4 miliardi di euro per finanziare gli investimenti volti a sostenere la crescita estera delle imprese italiane. A partire dal 27 luglio alle ore 9:00 le imprese interessate possono presentare domanda di finanziamento sul Portale SIMEST dei finanziamenti agevolati, fino a esaurimento fondi.

Sono 6 le diverse linee di intervento agevolativo volte a sostenere la competitività internazionale: inserimento mercati, e-commerce, fiere ed eventi, temporary manager, transizione digitale o ecologica, certificazioni e consulenze.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SCADENZARIO

■ SCADENZARIO DAL 28.07.2023 AL 11.08.2023



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Incentivo assunzioni NEET: domande dal 31 luglio

A partire **dal 31 luglio 2023** si potrà **inviare all'INPS la prenotazione dei contributi** per le **assunzioni di giovani under 30, che non studiano e non lavorano (cd. NEET)**, effettuate o da effettuare tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023, come previsto dall'art 27 del decreto lavoro 48 2023. L'incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumano giovani disoccupati da almeno sei mesi o senza titolo di studio, registrati al programma operativo nazionale **"Iniziativa Occupazione Giovani" gestito da ANPAL**.

Il nuovo incentivo non ha la forma dell'esonero contributivo bensì di un **contributo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali**.

Sono agevolate le assunzioni con:

- ♦ **contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e**
- ♦ **contratto di apprendistato professionalizzante**
- ♦ **effettuate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell'anno 2023**

di giovani non occupati in attività lavorativa né in corsi di studi, fino a 30 anni di età (29 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione).

Restano **esclusi**:

- ♦ **il lavoro domestico**
- ♦ **i contratti di lavoro intermittente e**
- ♦ **le trasformazioni di contratti a tempo determinato.**

L'agevolazione ha durata di 12 mesi ed **è cumulabile con gli esoneri contributivi in vigore**; in questo caso **l'incentivo scende alla misura del 20% della retribuzione**. Inps ha pubblicato le istruzioni complete nella circolare 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo ANPAL 189 2023 che ha ripartito le risorse tra le Regioni e province autonome.

Fondo impianti di risalita: domande entro il 21 agosto

Con avviso n. 12223 del 27 giugno il Ministero del Turismo, informa della possibilità di presentare domanda di agevolazione entro il 21 agosto a valere sul fondo istituito dall'art 1 comma 592 della Legge di Bilancio 2023 avente la finalità di **promuovere l'attrattività turistica e incentivare i flussi turistici nei luoghi montani** e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di **interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale**.

Tra gli **interventi ammessi** a finanziamento vi sono:

- ♦ la ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l'innervamento delle piste quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico e altre soluzioni innovative;
- ♦ la sostituzione, dismissione o ammodernamento degli impianti di risalita;
- ♦ la realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming;





- ♦ l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili.

Possono presentare domanda le imprese, e loro aggregazioni, impegnate, anche in via non prevalente, in attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale:

- ♦ **49.39.01: Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano;**
- ♦ **93.11.30: Gestione di impianti sportivi polivalenti;**
- ♦ **93.11.90: Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.**

In particolare, con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita.

Le domande potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero al seguente link <https://istanze.ministeroturismo.gov.it>, a partire **dalle** ore 12.00 del **21 luglio 2023** e fino **alle** ore 13:00 del **21 agosto 2023**.

Canone unico impianti pubblicitari: chiarimenti Agenzia

Con Risoluzione n. 3 del 20 luglio il MEF risponde ad un quesito in ordine all'applicazione del **canone unico patrimoniale (CUP)** di cui all'art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 **per la diffusione di messaggi pubblicitari**.

Si ricorda innanzitutto che **il CUP riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su:**

- ♦ **aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico ovvero**
- ♦ **all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.**

Per determinare il CUP:

- ♦ deve essere considerata **solo la superficie che racchiude il messaggio**, restando escluse le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari;
- ♦ **nel caso di installazione di una pluralità di segnali commerciali, turistici o di territorio** o di frecce direzionali, su un unico supporto, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, **la superficie da assoggettare al CUP è quella dell'intero impianto** oggetto della concessione o dell'autorizzazione.

Studi dentistici: regolamento sospensione dell'attività

In G.U. n. 168 del 20 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto 3 marzo 2023, n. 91 del Ministero della salute che contiene il **nuovo Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica¹**.

In particolare, il provvedimento **chiarisce le procedure di accertamento, vigilanza e sospensione** dall'autorizzazione **all'esercizio per le strutture sanitarie obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario**.

Giova ricordare che **l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente:**

¹ ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124.





- ◆ a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti e
- ◆ alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti,

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta la **sospensione delle attività** della struttura. Le **modalità** in sintesi sono le seguenti:

- ◆ in caso di accertate violazioni l'amministrazione emette diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni;
- ◆ il soggetto destinatario di diffida può presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti in merito alle relative contestazioni e deve nominare immediatamente un direttore sanitario provvisorio;
- ◆ in assenza di adempimenti correttivi viene disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura con contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause;
- ◆ per la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio sono necessarie parere favorevole dell'ASL competente e successiva autorizzazione regionale.

Servizio civile: bando aperto per 4.629 posti nel settore digitale

Pubblicato un **bando** del dipartimento delle politiche giovanili per la **selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti di servizio civile universale, afferenti a 76 programmi di intervento** in ambito digitale, finanziati con Decreto del 4 luglio 2023 n 595.

Gli aspiranti **operatori volontari** dovranno presentare la **domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL)** all'indirizzo <https://domandaonline.serviziocivile.it> **entro** e non oltre **le ore 14:00 del 28 settembre 2023**. L'avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023.

Si ricorda che i progetti del servizio civile universale hanno durata di 12 mesi e prevedono un assegno mensile attualmente pari a 507 euro (qui l'Allegato con l'elenco dei progetti disponibili) e garantiscono ai partecipanti inoltre la tutela previdenziale e assistenziale INPS e INAIL. Per l'elenco di tutti e progetti dei vari enti, afferenti al Servizio civile universale in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia", disponibile nella sezione Progetti della pagina sul Servizio civile Universale del Dipartimento.

Detrazione IVA casa vacanze: ok per la società immobiliare

Con risposta n 392 del 24 luglio le Entrate chiariscono la **possibilità di detrazione dell'IVA** assolta per l'**acquisto da parte di una società immobiliare** di un **immobile a destinazione abitativa, adibito a casa-vacanze** (Articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63). Il richiedente specificava di voler continuare l'utilizzo turistico dell'immobile **tramite la gestione in outsourcing affidata al precedente proprietario**.

L'Agenzia afferma che se la prospettata attività turistico-ricettiva è continuata dalla Società nel rispetto della normativa di settore:





- ◆ **le relative prestazioni sono assoggettate a IVA nella misura stabilita dal n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, ossia 10 per cento;**
- ◆ **"In conseguenza dell'imponibilità delle prestazioni di alloggio in coerenza con i principi generali dell'IVA, l'imposta sull'acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni risulta detraibile benché relativa ad unità che sotto l'aspetto catastale si presentano come abitative"** (cfr. risoluzione n. 18/E del 2012).

Emergenza caldo nei luoghi di lavoro: decreto-legge in arrivo

Viste le recenti **difficoltà nei luoghi di lavoro per l'emergenza calore**, il Governo ha **approvato un decreto-legge** con misure per la **gestione** sia a breve che a lungo termine **delle emergenze climatiche** ai fini della **tutela della salute dei lavoratori**.

Tra le **principali previsioni** del testo (ancora ufficioso) si segnalano:

- ◆ per le **attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023**, la **neutralizzazione**, ai fini del **calcolo della durata massima di cassa integrazione ordinaria**, dei periodi di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, quali le temperature elevate, per i settori edile lapideo,
- ◆ la **possibilità di ricorrere al trattamento d'integrazione salariale agricola (CISOA)** a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro, con esclusione dal conteggio nella durata massima di 90 giornate l'anno,
- ◆ la previsione del **supporto dei Ministeri** del lavoro e delle politiche sociali e della salute al fine della **sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali** per l'**adozione di linee-guida e procedure** concordate per i casi emergenza climatica,
- ◆ il potenziamento del personale del ministero e dell'ispettorato del lavoro per la vigilanza in questo ambito.

Concludiamo informando che, Poste Italiane ha pubblicato l'informativa completa sull'utilizzo della **Carta spesa Dedicata a te** e messo a disposizione **due moduli da compilare per il ritiro**:

- ◆ *Modulo delega al ritiro Carta Dedicata a Te*
- ◆ *Modulo di consegna/sostituzione Carta Dedicata a Te*



I CASI DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI DONAZIONE


La legge prevede espressamente delle **ipotesi** in cui la **donazione non è soggetta** alla relativa **imposta**. L'agevolazione richiede la **sussistenza di requisiti e presupposti specifici**, la cui mancanza determina:

- ◆ non solo la **decadenza** dal beneficio, ma anche
- ◆ l'**applicazione di sanzioni ed interessi di mora**.

Nella scheda un riepilogo delle ipotesi di esenzione dall'imposta di donazione con alcuni casi pratici.


| I CASI DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI DONAZIONE | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| L'IMPOSTA DI DONAZIONE | <p>Gli atti di donazione sono soggetti al pagamento di un'imposta che viene determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ applicando al valore di quanto donato un'aliquota variabile, in base al rapporto di parentela intercorrente tra donante e donatario, ◆ con delle franchigie, anch'esse variabili a seconda della linea di parentela esistente. <p>Le aliquote e le franchigie previste dalla legge sono le seguenti:</p> | |
| | GRADO DI PARENTELA | FRANCHIGIA |
| | Coniuge e parenti in linea retta | 1 milione di euro (per ciascun beneficiario) |
| | Fratelli e sorelle | 100 mila euro (per ciascun beneficiario) |
| | Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado | Nessuna |
| | Altre persone | Nessuna |
| <p>ALIQUOTA</p> <p>4% (sul valore eccedente la franchigia)</p> <p>6% (sul valore eccedente la franchigia)</p> <p>6%</p> <p>8%</p> | | |
| <p>Esempio n. 1.</p> <p>Tizio dona al figlio Caio un immobile del valore di euro 700.000.</p> <p>L'atto non è soggetto ad alcuna imposta di donazione; la franchigia di euro 1 milione viene erosa per euro 700 mila.</p> | | |



| | <div>Esempio n. 2</div> <p>Tizio dona al figlio Caio un immobile del valore di euro 1.100.000.</p> <p>L'atto sconta l'imposta di donazione nella misura del 4% su euro 100.000 e la franchigia di euro 1 milione viene erosa completamente.</p> <div>Esempio n. 3</div> <p>Tizio dona al cugino Sempronio un immobile del valore di euro 150.000.</p> <p>L'atto sconta l'imposta di donazione nella misura del 6% sull'intero valore di euro 150.000, senza alcuna franchigia.</p> | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| L'ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI DONAZIONE | <p>La Finanziaria del 2007 ha introdotto, all'art. 3 del TUS², delle ipotesi in cui la successione e la donazione sono esenti dalla relativa imposta.</p> <p>Allo scopo di favorire il passaggio generazionale di impresa la norma prevede che:</p> <div><p><i>i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni"</i></p></div> <p>non sono soggette ad imposta di successione e di donazione.</p> <div><p>Ciò significa che, a prescindere dal valore dell'oggetto della donazione, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, la liberalità non sconta alcuna imposta; il tutto, peraltro, senza che ciò vada ad intaccare la franchigia normalmente prevista.</p></div> | | | | |
| I REQUISITI PER L'ESENZIONE | <p>Per godere dell'esenzione dall'imposta la legge richiede determinati requisiti, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i beneficiari della donazione devono essere coniuge e discendenti,◆ la donazione deve avere ad oggetto aziende (o rami di esse) o partecipazioni sociali (quote od azioni),◆ i beneficiari devono proseguire l'esercizio dell'attività di impresa o detenere il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento,◆ nell'atto di donazione (o dichiarazione di successione) il beneficiario deve rendere contestualmente apposita dichiarazione in cui si impegna a proseguire l'attività o detenere il controllo per almeno 5 anni. <table><tr><th>TIPI DI ATTI CHE GODONO DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA</th></tr><tr><td>Disposizioni mortis causa</td></tr><tr><td>Donazioni</td></tr><tr><td>Costituzione di vincoli di destinazione</td></tr></table> | TIPI DI ATTI CHE GODONO DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA | Disposizioni mortis causa | Donazioni | Costituzione di vincoli di destinazione |
| TIPI DI ATTI CHE GODONO DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA | | | | | |
| Disposizioni mortis causa | | | | | |
| Donazioni | | | | | |
| Costituzione di vincoli di destinazione | | | | | |

² D.lgs. 346/1990.



| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Patti di famiglia |
| | Atti a titolo gratuito |
| IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI | <p>In caso di donazione di partecipazioni sociali, il beneficio dell'esenzione si applica sia in caso di società di persone sia in caso di società di capitali o cooperative.</p> <p> In quest'ultimo caso, però, la legge richiede un ulteriore requisito e cioè che tramite il trasferimento venga acquisito o integrato il controllo disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria³.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ in caso di trasferimento di partecipazioni in società di persone l'esenzione si applica anche se trattasi di partecipazione minoritaria che non fa acquisire alcun controllo in società; ♦ diversamente, in caso di società di capitali occorre che per effetto dell'attribuzione il beneficiario (anche integrando una partecipazione da egli già posseduta) possa esercitare la maggioranza dei voti. |
| | <p>Esempio n. 1.</p> <p>Tizio ha una partecipazione in una srl del 60% che intende donare ai suoi tre figli (che non hanno alcuna altra partecipazione nella società), ciascuno per una quota individuale del 20%. In questo caso non si applica l'esenzione perché per effetto della donazione nessuno dei tre figli detiene il controllo nella società.</p> |
| | <p>Esempio n. 2.</p> <p>Tizio ha una partecipazione in una snc del 30% che intende donare ai suoi tre figli (che non hanno alcuna altra partecipazione nella società), ciascuno per una quota individuale del 10%. In questo caso si applica l'esenzione perché trattandosi di società di persone non è richiesto il requisito del controllo nella società.</p> |
| | <p>Esempio n. 3.</p> <p>Tizio ha una partecipazione in una srl del 60% che intende donare in comproprietà ai suoi tre figli (che non hanno alcuna altra partecipazione nella società). In questo caso si applica l'esenzione perché per effetto della donazione i tre figli, tramite il rappresentante comune, avranno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.</p> |
| | <p>Esempio n. 4.</p> |

³ ai sensi dell'art 2359, primo comma n. 1 del c.c.



| | <p>Tizio ha una partecipazione in una srl del 30% che intende donare a suo figlio Caio (che ha già una partecipazione nella società pari al 30%). In questo caso si applica l'esenzione perché per effetto della donazione il figlio Caio integra la partecipazione già detenuta disponendo così della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.</p> <div><p>Esempio n. 5.</p><p>Tizio ha una partecipazione in una srl del 60% che intende donare in nuda proprietà a suo figlio Caio (che non ha altra partecipazione nella società), per sè riservando il diritto di usufrutto. In questo caso, se il diritto di voto viene espressamente attribuito al figlio nudo proprietario si applica l'esenzione perché per effetto della donazione il figlio Caio dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; in caso contrario non si applica l'agevolazione in quanto il diritto di voto è rimasto in capo al donante usufruttuario per cui il figlio Caio non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.</p></div> | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA / DETENZIONE DEL CONTROLLO</div> | <p>Il beneficio in esame si applica “a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.</p> <p>L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il requisito della prosecuzione dell'attività di impresa si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ sia al caso del trasferimento di azienda (o di ramo);♦ sia all'ipotesi di trasferimento di quote di società di persone. <p>In caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali o cooperative è richiesto, invece, il requisito del mantenimento del controllo.</p> <div><div></div><div><p>Il mancato rispetto delle predette condizioni comporta la decadenza dal beneficio, con il conseguente:</p><ul style="list-style-type: none">♦ pagamento dell'imposta nella misura ordinaria, nonché♦ l'applicazione della sanzione amministrativa e degli interessi di mora (dalla data in cui questa avrebbe dovuto essere pagata).</div></div> <table><tr><th>CASI IN CUI NON SI DECADE DAL BENEFICIO</th></tr><tr><td>Conferimento dell'azienda in società di persone</td></tr><tr><td>Conferimento dell'azienda in società di capitali, purché le partecipazioni in cambio ottenute consentano di acquisire o detenere il controllo nella società</td></tr><tr><td>Trasformazione, fusione o scissione in società di persone</td></tr><tr><td>Trasformazione, fusione o scissione in società di capitali, purché il socio</td></tr></table> | CASI IN CUI NON SI DECADE DAL BENEFICIO | Conferimento dell'azienda in società di persone | Conferimento dell'azienda in società di capitali, purché le partecipazioni in cambio ottenute consentano di acquisire o detenere il controllo nella società | Trasformazione, fusione o scissione in società di persone | Trasformazione, fusione o scissione in società di capitali, purché il socio |
| CASI IN CUI NON SI DECADE DAL BENEFICIO | | | | | | |
| Conferimento dell'azienda in società di persone | | | | | | |
| Conferimento dell'azienda in società di capitali, purché le partecipazioni in cambio ottenute consentano di acquisire o detenere il controllo nella società | | | | | | |
| Trasformazione, fusione o scissione in società di persone | | | | | | |
| Trasformazione, fusione o scissione in società di capitali, purché il socio | | | | | | |





| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>mantenga o integri il controllo nella società</p> |
| | <p>Come visto, per godere del beneficio è necessario che “gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario”.</p> <p>La dichiarazione in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ deve essere resa contestualmente all’atto di donazione;♦ non richiede forma solenne; <p>ma deve essere resa da tutti coloro che acquistano la contitolarità dell’azienda.</p> |
| ALTRI CASI DI ESENZIONE | <p>I TRASFERIMENTI A FAVORE DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI</p> <p>I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della Legge 4/1998.</p> <p>I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli sopra indicati, se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.</p> <p>In tale caso il beneficiario deve dimostrare, entro 5 anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante.</p> <p>In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.</p> |



MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI - ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI

Il trattamento ai fini civilistici e fiscali delle spese di **manutenzione ordinaria e straordinaria** segue un **duplice binario** a seconda della titolarità del bene cui le spese afferiscono, nel senso che la disciplina relativa alle spese sostenute su **beni di terzi** diverge significativamente da quella applicabile per le spese sostenute su **beni di proprietà diretta dell'impresa o del professionista**.

Nella presente scheda si esaminano i tratti principali della normativa di riferimento.


| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI - ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPETTI CIVILISTICI | <p>Le spese di manutenzione e riparazione sono classificate dall'OIC 16 in ordinarie⁴ e straordinarie⁵.</p> |
| | <div> <div>ORDINARIE</div> <p>Riguardano manutenzioni di natura non incrementativa che l'azienda effettua sui beni per preservarne l'efficienza, assicurando oneri sostenuti in via ricorrente al fine di mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, preservandone vita utile prevista e produttività originarie.</p> <p>I costi, sostenuti per questa tipologia di manutenzioni, sono imputati direttamente a conto economico</p> </div> <div> <div>STRAORDINARIE</div> <p>Hanno natura incrementativa o straordinaria. Si tratta di spese che riguardano interventi effettuati per ampliare, ammodernare o sostituire gli elementi strutturali dell'immobilizzazione e che determinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza del cespite, oppure ♦ ne prolungano la vita utile. <p>Tali spese rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.</p> </div> <p>Con riguardo al processo di ammortamento, lo stesso deve essere effettuato nel minor periodo tra:</p> |

⁴ paragrafo 15 – OIC 16.

⁵ paragrafo 16 – OIC 16.





| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ quello di utilità futura delle spese sostenute; ◆ quello residuo della locazione, tenendo conto dell'eventuale rinnovo se dipendente dal conduttore. | | | | | | |
| LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA | <p>Il trattamento fiscale ai fini della deducibilità dei componenti negativi dal reddito d'impresa è diverso a seconda della natura incrementativa o meno della spesa sostenuta su beni di terzi.</p> <p>Le spese di manutenzione ordinaria (non incrementative) sono deducibili secondo le modalità ordinarie, posto che il limite del 5% delle immobilizzazioni⁶ non si estende alle spese sostenute su beni di terzi⁷.</p> <p>Diversamente, le spese incrementative su beni di terzi, "Altre immobilizzazioni immateriali"⁸, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio⁹.</p> <p>La prassi ha ritenuto che i criteri civilistici di ripartizione delle spese in esame debbano essere presi come punto di riferimento per la determinazione della quota di dette spese, imputabile al reddito dell'esercizio¹⁰.</p> <p> Nel caso di beni dotati di una propria individualità ed autonoma funzionalità il processo di ammortamento ai fini fiscali può essere effettuato, invece, facendo riferimento alle aliquote previste da apposito Decreto Ministeriale¹¹, che disciplina i coefficienti di ammortamento applicabili ai beni materiali strumentali.</p> <p>Di seguito si riporta una tabella di sintesi.</p> <table border="1"> <tr> <td>MANUTENZIONE ORDINARIA</td><td>Deducibilità secondo regole ordinarie (no limite max 5% immobilizzazioni materiali)</td></tr> <tr> <td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</td><td>Spese classificate in B.I.7: deducibilità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio</td></tr> <tr> <td></td><td>Bene autonoma funzionalità: coefficienti ammortamento D.M. 31.12.88</td></tr> </table> | MANUTENZIONE ORDINARIA | Deducibilità secondo regole ordinarie (no limite max 5% immobilizzazioni materiali) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Spese classificate in B.I.7: deducibilità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio | | Bene autonoma funzionalità: coefficienti ammortamento D.M. 31.12.88 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA | Deducibilità secondo regole ordinarie (no limite max 5% immobilizzazioni materiali) | | | | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Spese classificate in B.I.7: deducibilità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio | | | | | | |
| | Bene autonoma funzionalità: coefficienti ammortamento D.M. 31.12.88 | | | | | | |
| IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI CASI PARTICOLARI | <p>Quando si tratta di spese su beni di terzi, le casistiche che più di frequente si incontrano nella pratica riguardano la deduzione fiscale legata a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti su immobili di proprietà di terzi, detenuti a titolo di comodato, locazione o leasing.</p> <p>La prima operazione da effettuare in tale contesto riguarda l'identificazione della natura della spesa - incrementativa o non incrementativa del valore dell'immobile – avendo a riferimento i seguenti criteri:</p> | | | | | | |

⁶ Articolo 102 del Tuir.

⁷ Corte di Cassazione, sentenza n. 1834 del 28 gennaio 2010.

⁸ Classificate nella voce B.I.7 dello Stato patrimoniale.

⁹ Secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1 del Tuir.

¹⁰ Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 383/E del 19 dicembre 2007 e C.M. 27 maggio 1994 n. 73/E, quesito 3.36.

¹¹ Decreto Ministeriale 31.12.1988.



| CRITERIO | MANUTENZIONE ORDINARIA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo della spesa | Spese correnti sostenute con il reddito ordinario | Spese di importo rilevante , sottese alla sostituzione o al ripristino di un elemento strutturale del bene da affrontare con un investimento di capitale |
| Ripetitività della spesa | Spese consuete ed abituali , ripetute nel tempo per conservare il bene e le sue qualità | Spese volte a preservare il reddito del bene per tempi molto lunghi e non ben individuati |
| Prevedibilità della spesa | Spese correlate con il normale godimento del bene | Spese non prevedibili nell'ammontare o nel momento di effettuazione |

| Esempi di spese di manutenzione ordinaria | Esempi di spese di manutenzione straordinaria |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Riparazione dell'intonaco ◆ Imbiancatura delle pareti ◆ Riverniciatura di porte e finestre ◆ Riparazione e sostituzione dei vetri ◆ Pulitura della canna fumaria | <p>Interventi di sostituzione o ripristino di elementi strutturali tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tetto ◆ Volte ◆ Muri maestri ◆ Scale dell'edificio ◆ Rinnovamento dell'ascensore ◆ Rifacimento integrale dell'impianto idraulico o elettrico ◆ Rifacimento degli intonaci della facciata |

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale **l'onere della prova** circa la riconducibilità o meno dell'intervento nell'ambito della manutenzione ordinaria (natura non incrementativa) o straordinaria (natura incrementativa) **grava sull'impresa**, la quale deve indicare, inoltre, gli **specifici criteri, commisurati alla durata dell'utilità del bene**, al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio¹².

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO PROFESSIONALE | Il trattamento fiscale delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all'attività del professionista di proprietà di terzi prevede che i costi incrementativi del cespite |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

¹² Corte di Cassazione, Sent. 4 ottobre 2017, n. 23155 e 13 gennaio 2016, n. 382.





| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>immobiliare sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risultante all'inizio del periodo di imposta.</p> <p>L'eccedenza sarà deducibile, invece, in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi¹³.</p> <p>Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deducibilità delle spese di ristrutturazione sostenute in relazione agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale deve quindi seguire i criteri generali¹⁴, senza distinguere tra immobili di proprietà del contribuente e immobili di proprietà di terzi¹⁵.</p> <p>Ai fini Iva, è escluso che possa essere portata in detrazione l'imposta addebitata qualora l'operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa¹⁶.</p> |
| LA DISCIPLINA AI FINI IVA | <p>La detraibilità dell'IVA assolta sulle ristrutturazioni di immobili di terzi¹⁷, destinati all'esercizio dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non deriva dal titolo di proprietà o di godimento di beni altrui,◆ bensì dalla strumentalità, anche potenziale, dell'immobile.¹⁸ <p>Il diritto alla detrazione spetta pertanto per gli acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all'impresa e, quindi, causalmente indotti dall'attività economica svolta. Ciò che rileva è, in concreto, l'utilità del bene/servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte dell'operatore economico.</p> <p>In questi termini, la detraibilità dell'imposta compete per:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le spese di manutenzione straordinaria sostenute su beni inerenti all'attività di impresa o professionale esercitata dal soggetto passivo;◆ le spese sostenute per lavori realizzati su beni di proprietà di terzi, anche non utilizzati dal committente nell'esercizio della propria attività caratteristica, purché ne consegua un vantaggio ancorché accessorio. <p>Non è ammessa in detrazione l'Iva su acquisto, locazione, manutenzione, recupero e gestione di fabbricati abitativi e loro porzioni¹⁹, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ delle imprese "costruttrici" (che hanno come oggetto esclusivo o principale la costruzione degli stessi);◆ dei soggetti che esercitano l'attività di locazione in regime di esenzione IVA, con applicazione del pro-rata²⁰. |

¹³ Detto criterio è stato delineato in via interpretativa **in mancanza di una specifica previsione** dettata dal legislatore sulla scorta del fatto che trattasi in ogni caso di spese che non possono essere portate ad incremento del costo del bene, in quanto quest'ultimo **non è fiscalmente riconosciuto** (Risoluzione n.99/E dell'8.04.2009).

¹⁴ Previsti dall'art. 54 comma 2 del TUIR.

¹⁵ Cassazione, ordinanza n. 7226 del 13 marzo 2020.

¹⁶ fabbricati abitativi intesi come quelli che risultano tali a livello catastale, e quindi inseriti nella categoria A, esclusa la A10,

¹⁷ Si fa riferimento all'art.19 del D.P.R. n. 633/1972.

¹⁸ Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale.

¹⁹ art.19-bis1 del D.P.R. N.633/1972.

²⁰ o metodo forfetario (metodologia di determinazione della parte indetraibile dell'IVA).





L'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che concorrano a formare il pro-rata²¹ anche le locazioni poste in essere da **una immobiliare di compravendita che loca in via transitoria gli immobili.**

La limitazione normativa **non trova applicazione** ed è perciò garantita la detraibilità dell'Iva per le spese effettuate su fabbricati abitativi effettivamente **impiegati per effettuare operazioni soggette ad IVA²².**

²¹ Circolare 54/E/2002.

²² Risoluzione 58/E/2008.



LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Nel nostro ordinamento vi sono diverse **agevolazioni** per i **soggetti con disabilità**, così **come per i loro familiari** (ad esempio per i figli a carico, i mezzi di ausilio e sussidio tecnologico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'assistenza personale eccetera).

Nella scheda verranno esaminate le **regole** e le **modalità** da seguire per **richiedere** i vari **benefici fiscali**.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

SPESE SANITARIE E MEZZI DI AUSILIO DEDUCIBILI DAL REDDITO

Sono **interamente deducibili** dal reddito complessivo della **persona con disabilità**:

- ◆ le **spese mediche generiche** (come, ad esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali eccetera) e di **assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione**. Sono considerate spese di "**assistenza specifica**", le spese sostenute per:
 - ✓ l'assistenza infermieristica e riabilitativa;
 - ✓ personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
 - ✓ personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
 - ✓ il personale con la qualifica di educatore professionale;
 - ✓ il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
- ◆ Spese **mediche generiche e paramediche** di assistenza specifica **sostenute in caso di ricovero di una persona con disabilità** in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto.




Sono **deducibili anche** se sostenute per un **familiare con disabilità non a carico fiscalmente**.

Trattandosi di "**oneri**" deducibili, **non si applica l'obbligo di tracciabilità del pagamento**²³.

Per avere diritto alla deduzione, **il contribuente** deve essere **in possesso** di un **documento di certificazione** del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti:

²³ previsto invece dal 2020 per gli oneri detraibili dall'Irpef nella misura del 19%.



| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ♦ la figura professionale che ha reso la prestazione; ♦ la descrizione della prestazione sanitaria resa. <p>Se il documento di spesa è intestato solo alla persona con disabilità, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui sostenuto.</p> <p>Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che le stesse vengano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con disabilità; ♦ siano eseguite in centri specializzati direttamente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, eccetera), o ✓ sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. <p>Non sono invece deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista²⁴; ♦ le spese sanitarie specialistiche²⁵ e quelle per l'acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede la franchigia di 129,11 euro: nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio, le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta (senza alcuna franchigia); ♦ le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell'apprendimento²⁶. Non rileva il fatto che l'attività sia effettuata sotto la direzione di psicologi. |
| SPESE DETRAIBILI | <p>Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%.</p> <p>In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche che sono state menzionate in precedenza (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).</p> <div>  <p>La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.</p> </div> |

²⁴ che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall'Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socioeducativi, socioassistenziali e socioculturali.

²⁵ analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche.

²⁶ Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria.






| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p align="center">SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE INTEGRALE DEL 19% (senza togliere la franchigia di 129,11 euro)</p> <p>il trasporto in ambulanza della persona con disabilità (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)</p> <p>il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato, oppure da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con disabilità</p> <p>l'acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale</p> <p>l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione</p> <p>la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione</p> <p>l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)</p> <p>l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità²⁷. Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico.</p> <p>l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche</p> <p>i mezzi necessari:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ all'accompagnamento,♦ alla deambulazione,♦ alla locomozione e♦ al sollevamento, |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

²⁷ ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.



| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>delle persone con disabilità (anche per spese effettuate all'estero da persone fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia)</p> <p>Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specificata disabilità. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.</p> <p>Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi²⁸ è prevista la detrazione del 19% sull'intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato²⁹.</p> <p> Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilità, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico.</p> |
| DOCUMENTI RILEVANTI | <p>Riguardo alle certificazioni che la persona con disabilità deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati "disabili", oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita per legge³⁰, anche coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.</p> <p>Anche i grandi invalidi di guerra³¹ e quelli a essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica di cui sopra: per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.</p> <p>È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.</p> <p>Nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione</p> |

²⁸ riconosciuti tali in base alla Legge 381/1970.

²⁹ L'agevolazione in esame riguarda le persone con **disabilità sensoriali dell'udito**, affette da **sordità congenita o acquisita** durante l'età evolutiva che abbia **compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato**. La detrazione **non spetta** però per i servizi resi ai soggetti affetti da **sordità di natura esclusivamente psichica** o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

³⁰ ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992.

³¹ ex art. 14 del T.U. 915/1978.



delle spese mediche e di assistenza specifica **è sufficiente** la **certificazione** rilasciata ai sensi della Legge 104/1992³². Peraltro, la grave e permanente invalidità o menomazione **non implica necessariamente** la condizione di **disabilità grave** indicata nell'art. 3, comma 3 della stessa Legge.

Per gli **invalidi civili senza accertamento della disabilità**, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere **ravvisata**, se non **espressamente indicata nella certificazione**:

- ◆ quando viene **attestata un'invalidità totale**, e
- ◆ in tutti i casi in cui sia **attribuita l'indennità di accompagnamento**.


Per quanto riguarda la **documentazione delle spese**, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre **conservare il documento fiscale** (fattura, ricevuta, quietanza) rilasciato da chi ha **effettuato la prestazione** o ha **venduto il bene**.

Tale documento potrebbe infatti essere richiesto dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di verifica. In particolare:


| SPESE | DOCUMENTAZIONE NECESSARIA |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protesi | <p>Oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.</p> <p>In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un'autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).</p> <p>La dichiarazione, quale che sia, va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico), e ◆ il motivo per la quale è stata acquistata |
| Sussidi tecnici e informatici | <p>Oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ facilitare l'autosufficienza, e |

³² [Risoluzione n. 79/E del 23.09.2016](#)




| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Farmaci | <ul style="list-style-type: none"> ♦ la possibilità di integrazione della persona con disabilità <p>Per documentarne l'acquisto l'unica prova è costituita dallo "scontrino parlante", che deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la natura (farmaco o medicinale); ♦ il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC); ♦ la quantità; ♦ il codice fiscale del destinatario del farmaco. | |
| <p>DETRAZIONE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI</p> | <p>Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.</p> <p>La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro; a tal fine nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.</p> <p>La non autosufficienza deve comunque risultare da certificazione medica e sono considerate "non autosufficienti", per esempio, le persone non in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ assumere alimenti; ♦ espletare le funzioni fisiologiche; ♦ provvedere all'igiene personale; ♦ deambulare; ♦ indossare gli indumenti. <p>Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.</p> <p> L'agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d'imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.</p> <p>Anche le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale devono essere effettuate, per poter fruire della detrazione, mediante sistemi di pagamento "tracciabili".</p> <p>Le spese devono poi, in ogni caso, risultare da idonea documentazione, che può anche consistere:</p> <div data-bbox="585 1897 1294 1953" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>in una ricevuta firmata dall'addetto all'assistenza</p> </div> | | |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>nella prova del pagamento tracciato³³</p> <p>La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza; se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.</p> <p>La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ una casa di cura o di riposo. In questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante; ♦ una cooperativa di servizi. In simile ipotesi la documentazione deve specificare la natura del servizio reso; ♦ un'agenzia interinale. In questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore. <p>L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.</p> <p>Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo va ripartito tra di loro.</p> <p> Da notare che la detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un'altra agevolazione, ossia la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).</p> <p>Questi ultimi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.</p> |
| <p>DETRAZIONI ACQUISTO E MANTENIMENTO CANI GUIDA PER I NON VEDENTI</p> | <p>SPESE ACQUISTO CANE GUIDA</p> <p>Per i soggetti non vedenti spetta una detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida.</p> <p>Detrazione che spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, fatti salvi i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto.</p> <p>La detrazione è fruibile dalla persona con disabilità o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente:</p> |

³³ L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.



| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">♦ in unica soluzione, o♦ in quattro quote annuali di pari importo. <p>La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo posseduto³⁴. Inoltre, anche in questo caso, dal 2020 l'agevolazione può essere riconosciuta solo se l'onere è stato sostenuto con versamento bancario, postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".</p> <p>SPESE MANTENIMENTO CANE GUIDA</p> <p>Per il mantenimento del cane spetta una detrazione forfettaria di 1.000 euro, senza la necessità di documentare l'effettivo sostenimento della spesa; unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è, infatti, il possesso del cane guida.</p> <div> L'importo della detrazione spetta solo alla persona non vedente.</div> <p>Dal 2020 tale detrazione forfettaria spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, in caso di superamento di tale limite, l'importo spettante decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.</p> | | | | |
| DETRAZIONI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | <p>Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell'immobile³⁵♦ la detrazione del 75%³⁶, che è stata estesa fino al 31.12.2025³⁷ dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022);♦ la detrazione del Superbonus, prevista per gli interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente a determinati interventi "trainanti". <p>Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è invece possibile fruire, in generale, di una detrazione Irpef pari al:</p> <table><tr><td>50%</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">♦ da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro,♦ se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26.06.2012 e il 31.12.2024</td></tr><tr><td>36%</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">♦ da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro,♦ per le spese effettuate dal 01.01.2025</td></tr></table> | 50% | <ul style="list-style-type: none">♦ da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro,♦ se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26.06.2012 e il 31.12.2024 | 36% | <ul style="list-style-type: none">♦ da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro,♦ per le spese effettuate dal 01.01.2025 |
| 50% | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">♦ da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro,♦ se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26.06.2012 e il 31.12.2024 | | | | | |
| 36% | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">♦ da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro,♦ per le spese effettuate dal 01.01.2025 | | | | | |

³⁴ art. 15, comma 3-quater del Tuir.

³⁵ disciplinata dall'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir.

³⁶ introdotta dalla Legge 234/2021.

³⁷ Legge 297/2022.



Rientrano nella categoria degli **interventi agevolati**:

- ◆ quelli effettuati per l'**eliminazione delle barriere architettoniche**, come per esempio quelli riguardanti ascensori e montacarichi;
- ◆ i lavori eseguiti per la **realizzazione di strumenti** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano **idonei a favorire la mobilità interna ed esterna** delle persone con disabilità grave³⁸.



La detrazione **non è fruibile contemporaneamente** alla **detrazione del 19%** prevista per le **spese sanitarie** riguardanti i mezzi necessari al **sollevamento della persona con disabilità**.

La detrazione è prevista solo per **interventi sugli immobili** effettuati per **favorire la mobilità interna ed esterna** della persona con disabilità; **non si applica**, invece, per il semplice **acquisto di strumenti o beni mobili**, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse: per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici vista in precedenza.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

- ◆ la realizzazione di un **elevatore esterno** all'abitazione;
- ◆ la **sostituzione di gradini con rampe**, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutte le **indicazioni utili** per usufruire della detrazione sono illustrate nella **guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali"** consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "l'Agenzia informa".

LA DETRAZIONE DEL 75%

La "Legge di Bilancio 2022" ha introdotto una **nuova agevolazione** per la realizzazione di **interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti**; prevista inizialmente solo per l'anno 2022, l'agevolazione è stata poi **prorogata al 31.12.2025** dalla Legge 197/2022.

Tale agevolazione consiste in una **detrazione d'imposta del 75%** delle spese documentate sostenute **nel periodo tra il 01.01.2022 e il 31.12.2025** e va ripartita tra gli aventi diritto in **5 quote annuali di pari importo**.


La detrazione è calcolata su un **importo complessivo non superiore a:**

- ◆ **50.000 euro**, per gli **edifici unifamiliari** o per le **unità immobiliari situate all'interno**

³⁸ ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.





| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | <p>di edifici plurifamiliari che siano:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ funzionalmente indipendenti, e✓ dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; <ul style="list-style-type: none">◆ 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;◆ 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. <p>Per usufruire dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14.06.1989³⁹.</p> <p>La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.</p> <div><p>Dal 01.01.2023 per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio⁴⁰.</p></div> <p>Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ gli interventi agevolati con il "Superbonus", e◆ l'adesione all'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura⁴¹. <p>In alternativa alla detrazione i contribuenti possono optare:</p> <table><tr><td>per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante</td></tr><tr><td>per il c.d. sconto in fattura</td></tr></table> | per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante | per il c.d. sconto in fattura |
| per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante | | | |
| per il c.d. sconto in fattura | | | |
| DETRAZIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE | <p>In linea generale, le spese per polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%.</p> <p>L'importo complessivamente detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 530,00 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente;◆ 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. | | |

³⁹ "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

⁴⁰ art. 1, comma 365 della Legge 197/2022.

⁴¹ art. 119, comma 9-bis del D.L. 34/2020.





Dal **2016** è stato **elevato da 530,00 a 750,00 euro** l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a **tutela delle persone con disabilità grave⁴²**, che coprono il **rischio di morte**.



Se nel contratto di assicurazione sono indicati **più beneficiari** e uno di essi ha una grave disabilità, l'**importo massimo detraibile** deve essere ricondotto all'**unico limite più elevato di 750 euro**.

⁴² come definita dall'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.





FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DOMANDE DAL 27 LUGLIO

INTRODUZIONE

Al via l'**operatività del Fondo 394/81**, lo strumento gestito da SIMEST con una dotazione di 4 miliardi di euro per **finanziare gli investimenti** volti a **sostenere la crescita estera delle imprese italiane**.

A partire **dal 27 luglio alle ore 9:00** le imprese interessate possono **presentare domanda di finanziamento sul Portale SIMEST** dei finanziamenti agevolati, **fino a esaurimento fondi**⁴³.

Sono **6** le diverse **linee di intervento agevolativo** volte a sostenere la competitività internazionale:

- ◆ inserimento mercati;
- ◆ e-commerce;
- ◆ fiere ed eventi;
- ◆ temporary manager;
- ◆ transizione digitale o ecologica;
- ◆ certificazioni e consulenze.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i principali requisiti per coloro che intendono usufruire dell'agevolazione e i passi da compiere per la richiesta del finanziamento agevolato.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti beneficiari?**
2. **Quali sono le linee di intervento agevolabili?**
3. **Quali sono le caratteristiche del finanziamento agevolato:** importo finanziabile e durata?
4. **Quali sono le modalità di invio delle domande di finanziamento agevolato e quali le fasi di istruttoria delle domande?**
5. **Quali sono le specifiche per l'erogazione del finanziamento?**

⁴³ Con [Decreto 1° giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del 15.07](#) il Ministero degli Affari esteri dispone le regole per gli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.





DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

R.1. Possono beneficiare degli interventi agevolativi tutte le imprese, in particolare **le Micro, Piccole e Medie Imprese**⁴⁴ che, alla data di presentazione della domanda, siano **in possesso dei seguenti requisiti**⁴⁵:

- ◆ avere sede legale in Italia;
- ◆ essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività;
- ◆ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- ◆ essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi;
- ◆ non essere un'impresa in difficoltà⁴⁶;
- ◆ non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- ◆ avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un cofinanziamento;
- ◆ alla data di presentazione della Domanda (i):
 - ✓ non rientrare nello Scoring 11 e 12 e
 - ✓ non trovarsi in difficoltà⁴⁷;
- ◆ non rientrare nell'ambito delle Esclusioni.

I soggetti che rispondono ai requisiti di cui sopra, possono beneficiare degli **interventi agevolativi in forma singola oppure associata** mediante un'aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita **attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete**, avente autonoma soggettività giuridica⁴⁸.

Sono in tutti i casi **escluse** le imprese:

- ◆ attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- ◆ attive in via prevalente nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. In particolare:
 - ✓ SEZIONE A - Agricoltura, Silvicultura e Pesca tutte le attività;
 - ✓ SEZIONE C - Attività manifatturiere - esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi:

⁴⁴ [Criteri di individuazione delle PMI](#)

⁴⁵ Con riguardo ai soggetti beneficiari, le circolari operative relative ad ogni intervento agevolativo, al punto 2.2. individuano le specifiche casistiche, oltre ad individuare i casi di esclusione.

⁴⁶ Come definita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e iscritta nel registro delle imprese.



- ✓ 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi);
- ✓ 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi).

D.2. QUALI SONO LE LINEE DI INTERVENTO AGEVOLABILI?

R.2. È stata aggiornata ed ampliata la gamma dei **finanziamenti agevolati SIMEST** a sostegno degli investimenti in sostenibilità e digitalizzazione per una maggiore competitività delle imprese e delle filiere produttive sui mercati esteri.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento «de minimis» e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, **sono ammessi interventi agevolativi** a sostegno delle **seguenti iniziative**:

| FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST – LINEE DI INTERVENTO | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSERIMENTO MERCATI | <p>La misura consiste nell'attuazione di programmi per la realizzazione di investimenti sui mercati internazionali, volti a consentire, in prospettiva, una presenza stabile dell'impresa beneficiaria nei mercati di riferimento, finalizzata al lancio e alla diffusione di beni o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano o all'acquisizione di nuovi mercati. L'intervento agevolativo per la realizzazione di un programma di inserimento mercati, si realizza attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'apertura di una nuova Struttura di tipologia negozio in un Paese Estero in cui non sono già presenti proprie Strutture; ◆ l'apertura di nuove Strutture, purché di diversa tipologia (uno spazio in area commerciale – corner, uno showroom e un ufficio) con esclusione del negozio, in un Paese Estero in cui non sono già presenti proprie Strutture; ◆ il potenziamento di una Struttura già esistente purché diversa dal negozio in un Paese Estero, mediante: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'apertura di una nuova Struttura, diversa da un negozio, più grande in sostituzione di una Struttura esistente della medesima tipologia; ✓ l'apertura di una nuova Struttura, diversa da un negozio, in aggiunta a una Struttura esistente di diversa tipologia; ✓ l'ampliamento di una Struttura esistente, diversa da un negozio; ✓ l'inserimento di personale aggiuntivo per lo svolgimento di mansioni non correlate all'attività commerciale di vendita e operante in via esclusiva all'estero presso la stessa Struttura. <p>Sono escluse le spese per la costituzione o il potenziamento di una rete di distribuzione. L'importo finanziabile va da un minimo di € 10.000 ad un massimo di € 3.500.000 da determinarsi in relazione al fatturato medio e alla classe dimensionale dell'impresa.</p> |





| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Per tutti i dettagli si rimanda alla Circolare Inserimento Mercati</p> |
| TRANSIZIONE DIGITALE O ECOLOGICA | <p>Il finanziamento è rivolto alla realizzazione di investimenti per l'innovazione digitale e/o per la transizione ecologica, nonché per il rafforzamento patrimoniale dell'Impresa per migliorare la competitività delle imprese sui mercati internazionali.</p> <p>Ferme restando le ipotesi particolari in seguito previste, l'Impresa richiedente l'Intervento deve destinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ almeno il 50% dell'importo deliberato a investimenti digitali e/o ecologici, ◆ e la restante parte, fino al 50%, può essere destinata a ulteriori investimenti volti al rafforzamento patrimoniale ("Ulteriori Investimenti"). Gli Ulteriori Investimenti dovranno risultare nell'attivo patrimoniale con separata evidenza in nota integrativa oppure asseverati da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF secondo il format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare. <p>Fermo restando quanto sopra, la quota destinata a ulteriori Investimenti è elevata fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 70% dell'importo deliberato a condizione che l'Impresa fornisca evidenza, in fase di rendicontazione, di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ un incremento dei costi energetici pari ad almeno il 100%, come risultante dal confronto dei Bilanci relativi agli ultimi due esercizi precedenti alla presentazione della domanda e come dichiarato e asseverato da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF secondo il format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare e ✓ un Fatturato export pari ad almeno il 20% in fase di presentazione della Domanda. ◆ 80% dell'importo deliberato per le Imprese con Interessi nei Balcani Occidentali; ◆ 90% dell'importo deliberato per le Imprese con unità locali o sedi operative localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023⁴⁹. <p>L'importo finanziabile va da un minimo di € 10.000 ad un massimo di € 5.000.000 da determinarsi in relazione al fatturato medio e alla classe dimensionale dell'impresa.</p> <p>Per tutti i dettagli si rimanda alla Circolare Transizione digitale ed ecologica</p> |
| FIERE ED EVENTI | <p>L'intervento agevolativo è concesso per sostenere la partecipazione fino a massimo di 3 eventi di carattere internazionale (all'estero e in Italia), anche virtuali, tra: fiere,</p> |

⁴⁹ Individuati nell'Allegato I del DL 61/2023.





| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>mostre, missioni imprenditoriali o missioni di sistema, per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano registrato.</p> <p>Il Programma deve avere ad oggetto in prevalenza beni e/o servizi dell'Impresa prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano registrato. Ove richiesto, l'impresa è tenuta a fornire a SIMEST la documentazione comprovante tale requisito.</p> <p>Il carattere internazionale della Fiera della Mostra o Missione imprenditoriale/Evento promozionale tenuti in Italia dovrà risultare dalla classificazione internazionale dell'evento nel calendario AEFI o, in alternativa, dalla "Dichiarazione resa dal soggetto organizzatore finalizzata al riconoscimento del carattere internazionale" secondo il format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della presente Circolare.</p> <p>L'importo finanziabile è pari al minore tra € 500.000:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ ed il 20% dei ricavi risultanti dall'ultimo Bilancio per domande fino a € 150.000♦ o il 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci per domande superiori a € 150.000. <div>Per tutti i dettagli si rimanda alla Circolare Fiere ed eventi</div> |
| E-COMMERCE | <p>Il finanziamento è destinato alla realizzazione di un progetto di investimento digitale per lo sviluppo del commercio elettronico sui mercati esteri, finalizzato alla distribuzione di beni e/o servizi dell'Impresa prodotti in Italia o con marchio italiano, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ la creazione di una nuova Piattaforma propria; oppure♦ il miglioramento o lo sviluppo di una Piattaforma propria già esistente; oppure♦ l'accesso a una piattaforma di terzi con la creazione di un proprio spazio/store (marketplace). <p>La Piattaforma propria deve essere realizzata/migliorata da un soggetto fornitore in possesso del requisito di "professionalità", come risultante dalla "Dichiarazione resa dal fornitore della Piattaforma Propria dell'Impresa richiedente sul requisito di professionalità".</p> <p>Al momento della stipula del Contratto di e-commerce il soggetto fornitore deve:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ essere attivo da almeno due anni;♦ aver realizzato almeno due piattaforme nei due anni precedenti. <p>Non sono ammissibili Piattaforme proprie che si configurano esclusivamente come market place o che prevedano la commercializzazione diretta da parte di soggetti terzi.</p> <p>Il dominio collegato alla Piattaforma propria o all'utilizzo della Piattaforma di terzi in funzione della soluzione scelta deve essere registrato esclusivamente dall'Impresa Richiedente o per conto della stessa e comunque sempre a quest'ultima intestato.</p> <p>Il Programma deve avere ad oggetto in prevalenza beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano registrato. Ove richiesto, l'impresa è tenuta a fornire a SIMEST la documentazione comprovante tale requisito.</p> |





L'importo finanziabile va da un **minimo di € 10.000 ad un massimo di € 500.000** e comunque **non può essere superiore al 20% dei ricavi medi** risultanti dagli ultimi due bilanci depositati dall'impresa.

Per tutti i dettagli si rimanda alla [Circolare E-commerce](#)

CERTIFICAZIONI E CONSULENZE

Questa misura è riservata alle imprese che:

- ♦ intendano realizzare progetti di internazionalizzazione, innovazione tecnologica, digitale o ecologica, **tramite il supporto esclusivo consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l'internazionalizzazione dell'impresa** - inclusa la **formazione relativa a tematiche di export e internazionalizzazione** - e/o **per l'innovazione digitale, tecnologica**, di prodotto nell'ottica dell'internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- ♦ oppure ottenere **certificazioni di prodotto**, per la **tutela di diritti di proprietà intellettuale, di certificazioni di sostenibilità e innovazione tecnologica**.

I progetti aventi ad oggetto le attività **di cui al primo punto** devono essere **regolati tramite il supporto esclusivo di Società di consulenza terze**. **I progetti** aventi ad oggetto le attività **di cui al secondo punto** possono **essere realizzati direttamente dall'Impresa Richiedente oppure per il tramite di società di consulenza**.

Le **prestazioni** professionali o i servizi consulenziali devono **essere regolati da Contratti di consulenza** e riguardare le Spese Ammissibili.

Il Contratto di consulenza deve prevedere, a pena di inammissibilità:

- ♦ l'indicazione del/i professionista/i incaricato/i;
- ♦ l'oggetto della prestazione professionale con particolare riferimento alle finalità sopra descritte;
- ♦ l'elenco delle attività da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto;
- ♦ l'indicazione dei Paesi di destinazione;
- ♦ l'indicazione della durata dell'attività consulenziale;
- ♦ il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni;
- ♦ altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto.

Il Contratto deve essere in lingua italiana o inglese.

È consentita la sostituzione, ove adeguatamente motivata, della Società di Consulenza purché i contenuti del Contratto di consulenza presi in considerazione ai fini dell'istruttoria rimangano sostanzialmente gli stessi o siano comunque analoghi. La sostituzione è ammessa fino a 3 mesi prima della scadenza del Periodo di realizzazione del programma.

L'importo concedibile va da un minimo di € 10.000 ad un massimo di € 500.000 e comunque non può essere superiore al 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci depositati dall'impresa.

Per tutti i dettagli si rimanda alla [Circolare Certificazioni e Consulenza](#)





TEMPORARY MANAGER

Intervento Agevolativo per l'inserimento temporaneo nell'Impresa di Temporary Manager, per la **realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, digitale o ecologica**, a sostegno dell'internalizzazione dell'Impresa sui mercati internazionali.

L'inserimento temporaneo di Temporary Manager è **regolato da un Contratto** di Temporary Management stipulato esclusivamente con una Società di servizi terza. Il Contratto di Temporary Management, da presentare in allegato alla Domanda, per un **importo pari ad almeno il 60% dell'Intervento** Agevolativo deve prevedere:

- ◆ ruolo/qualifica dei Temporary Manager incaricati alla realizzazione del progetto;
- ◆ l'oggetto della prestazione professionale;
- ◆ il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto;
- ◆ l'indicazione dei Paesi di destinazione;
- ◆ una durata minima almeno pari a 6 mesi;
- ◆ il corrispettivo economico pattuito tra le parti, comprese eventuali spese per viaggi e soggiorni;
- ◆ altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto.

Sono considerati Temporary Manager i Temporary Export Manager, i Temporary Digital Marketing Manager, i Temporary Innovation Manager, o soggetti che abbiano, indipendentemente dalla denominazione della figura, comprovata esperienza in materia di export e internazionalizzazione, transizione digitale o ecologica, e processi di innovazione aziendale.

È consentita la sostituzione, ove adeguatamente motivata, della Società di servizi purché i contenuti del Contratto di Temporary Management presi in considerazione ai fini dell'istruttoria rimangano sostanzialmente gli stessi o siano comunque analoghi. La sostituzione è ammessa fino a 3 mesi dal termine del Periodo di realizzazione.

La domanda d'Intervento Agevolativo dovrà riguardare massimo 3 (tre) Paesi di destinazione.

L'importo finanziabile va da un minimo di € 10.000 ad un massimo di € 500.000 e comunque non può essere superiore al 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci depositati dall'impresa.

Per tutti i dettagli si rimanda alla [Circolare Temporary Export Manager](#)

Le spese sono ammissibili se sostenute dall'impresa beneficiaria **in data successiva alla presentazione della domanda** di intervento **o alla diversa data stabilita con Circolare operativa** (si rinvia al **paragrafo 5 di ciascuna delle Circolari**).

D.3. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO: IMPORTO FINANZIABILE E DURATA?

R.3. In linea generale, l'agevolazione consiste nella **concessione**:



- ◆ di un **finanziamento agevolato fino allo 0,464% (tasso luglio 2023)**,
- ◆ assistito da un **eventuale co-finanziamento a fondo perduto fino al 10% dell'importo dell'intervento agevolativo** e comunque non oltre 100.000 euro che, però, sarà concesso **solo** per le **PMI innovative, giovanili, femminili o con sede operativa al sud** e per le **imprese con requisiti di sostenibilità**. In particolare, sarà concesso solo se in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ **PMI con sede operativa al Sud** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) costituita da almeno 6 mesi;
 - ✓ **PMI in possesso di certificazioni ambientali/di sostenibilità** (ISO 45001, ISO 14001, SA8000);
 - ✓ **PMI giovanili** (imprese costituite al 60% da **giovani tra i 18 e 35 anni** oppure per le società di capitali, imprese in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% giovani tra i 18 e i 35 anni);
 - ✓ **PMI femminili** (imprese costituite al 60% da donne oppure per le società di capitali, imprese in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% da donne);
 - ✓ **PMI con una quota di fatturato export** risultante dalle dichiarazioni IVA degli ultimi due esercizi **pari a 20% sul fatturato totale**;
 - ✓ **PMI innovative** registrate presso la sezione speciale della camera di commercio;
 - ✓ **Imprese**, anche diverse da PMI, con **interessi diretti nei Balcani Occidentali**;
 - ✓ **Imprese, anche diverse da PMI**, in possesso di **certificazioni ambientali/di sostenibilità** (ISO 45001, ISO 14001, SA8000) e che hanno emanato una **policy di procurement sostenibile**.



Con riferimento al solo intervento agevolativo relativo alla **transizione digitale o ecologica** si aggiunge un **ulteriore requisito ai fini del cofinanziamento** ovvero, possono accedere al cofinanziamento **le imprese** (anche non PMI o Micro Impresa), **con unità locale o sede operativa localizzata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificativi a partire dal 1° maggio 2023** individuati nell'Allegato I del DL 61/2023.

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE E FAC-SIMILI DI DOMANDA

INSERIMENTO MERCATI

Fermo restando l'**importo minimo di 10.000 euro**, l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo che può essere richiesto **è pari al minore** tra:

- ◆ **il 35% dei ricavi medi** risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico); e
- ◆ gli importi indicati nella tabella di seguito:

| Dimensione impresa | importi in euro |
|----------------------|------------------|
| Micro Impresa | 500.000 |
| PMI e PMI innovative | 2.500.000 |
| Altre imprese | 3.500.000 |

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.





| | <p>FAC-SIMILE MODULO DI DOMANDA INSERIMENTO MERCATI</p> <p><i>I facsimili non vanno utilizzati per la presentazione della domanda che deve avvenire esclusivamente tramite il portale</i></p> | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| TRANSIZIONE DIGITALE O ECOLOGICA | <p>Fermo restando l'importo minimo di euro 10.000, l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo che può essere richiesto è pari al minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico); e♦ gli importi indicati nella tabella di seguito: <table><tr><th>Dimensione impresa</th><th>importi in euro</th></tr><tr><td>Micro Impresa</td><td>500.000</td></tr><tr><td>PMI e PMI innovative</td><td>2.500.000</td></tr><tr><td>Altre imprese</td><td>5.000.000</td></tr></table> <p>Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.</p> <p>FAC-SIMILE MODULO DI DOMANDA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA</p> <p><i>I facsimili non vanno utilizzati per la presentazione della domanda che deve avvenire esclusivamente tramite il portale</i></p> | Dimensione impresa | importi in euro | Micro Impresa | 500.000 | PMI e PMI innovative | 2.500.000 | Altre imprese | 5.000.000 |
| Dimensione impresa | importi in euro | | | | | | | | |
| Micro Impresa | 500.000 | | | | | | | | |
| PMI e PMI innovative | 2.500.000 | | | | | | | | |
| Altre imprese | 5.000.000 | | | | | | | | |
| FIERE ED EVENTI | <p>L'importo massimo dell'Intervento Agevolativo che l'Impresa Richiedente può chiedere è pari al minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il 20% dei ricavi risultanti dall'ultimo Bilancio (voce A1 del conto economico) per domande fino a euro 150.000 oppure il 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico), per domande superiori a euro 150.000,♦ e 500.000 euro. <p>Per quanto concerne la valutazione dell'impresa richiedente questa viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ sulla base del Margine Operativo Lordo, in caso di domande di Intervento Agevolativo fino a euro 150.000,♦ sulla base scoring attribuito, in caso di domande di intervento da 150.000 euro e comunque fino a 500.000 euro. <p>Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 2 di preammortamento.</p> <p>FAC-SIMILE MODULO DI DOMANDA FIERE ED EVENTI</p> <p><i>I facsimili non vanno utilizzati per la presentazione della domanda che deve avvenire esclusivamente tramite il portale</i></p> | | | | | | | | |





| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-COMMERCE | <p>Fermo restando l'importo minimo di euro 10.000,00, l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo che l'Impresa Richiedente può chiedere è pari al minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci depositati (voce A1 del conto economico),♦ e 500.000 euro per una Piattaforma propria o per una piattaforma di terzi. <p>Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 2 di preammortamento.</p> <div><p>FAC-SIMILE MODULO DI DOMANDA E-COMMERCE</p><p><i>I facsimili non vanno utilizzati per la presentazione della domanda che deve avvenire esclusivamente tramite il portale</i></p></div> |
| CERTIFICAZIONI E CONSULENZE | <p>Fermo restando l'importo minimo di euro 10.000,00, l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo che l'Impresa Richiedente può chiedere è pari al minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico),♦ e 500.000 euro. |
| TEMPORARY MANAGER | <p>Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 2 di preammortamento.</p> <div><p>FAC-SIMILE MODULO DI DOMANDA CERTIFICAZIONI E CONSULENZE</p><p>FAC-SIMILE MODULO DI DOMANDA TEMPORARY MANAGER</p><p><i>I facsimili non vanno utilizzati per la presentazione della domanda che deve avvenire esclusivamente tramite il portale</i></p></div> |

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO E QUALI LE FASI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE?

R.4. Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti delle **risorse finanziarie disponibili**, sulla base di una procedura valutativa a sportello, la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento deve avvenire tramite il nuovo portale attivo dal **27 luglio 2023** all'indirizzo www.portalefinanziamenti.simest.it



Dal 27 luglio 2023 l'accesso al Portale sarà regolato da un **meccanismo di coda**, e resterà **aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì**.





Qualora **l'impresa non riuscisse ad accedere alla fase di compilazione** della richiesta di finanziamento entro l'orario indicato, **la posizione di coda acquisita sarà valida** solo ed esclusivamente **alla riapertura del Portale il giorno seguente**.

Una volta **arrivato il proprio turno**, sarà possibile effettuare le attività di compilazione della domanda entro una tempistica massima, trascorsa la quale sarà necessario riaccedere al meccanismo di coda.

Ai fini della compilazione della richiesta **è necessario allegare tutta la documentazione necessaria come definita in ogni Circolare operativa** e richiesta in sede di compilazione della richiesta di finanziamento. Tutti i documenti devono essere **firmati digitalmente**, con **estensione .p7m**.

In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell'intervento, che resta subordinata alla completezza della richiesta, al completamento dell'istruttoria SIMEST e all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Per supporto e informazioni contatta il Customer Care (info@simest.it).

SIMEST effettua l'istruttoria⁵⁰ delle domande di ammissione all'intervento agevolativo, **mediante valutazione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance svolta sulla base della documentazione presentata**, nel rispetto **dell'ordine cronologico di presentazione** delle domande, e le sottopone alle **determinazioni del Comitato agevolazioni**, secondo l'ordine di conclusione dell'istruttoria stessa.

Il Comitato agevolazioni approva i singoli interventi agevolativi, fissandone le condizioni.

L'intervento agevolativo è perfezionato con la stipula del contratto che regola l'intervento agevolativo. In caso di **mancata stipula** del contratto **entro il termine** (indicato dalle circolari operative), **la delibera di concessione** del Comitato agevolazioni **decade di diritto**.

Eventuali variazioni alle iniziative ammesse all'intervento agevolativo sono consentite **nei limiti stabiliti dalle circolari operative** e sono **subordinate ad approvazione del Comitato agevolazioni**. L'impresa beneficiaria comunica senza indugio le variazioni a SIMEST.

L'intervento agevolativo può essere erogato in anticipazione, sulla base di quanto stabilito nelle circolari operative e nel contratto.

Il saldo degli interventi agevolativi **è erogato sulla base della rendicontazione presentata** dall'impresa beneficiaria, previo adempimento degli obblighi previsti dal contratto e **presentazione di idonea documentazione relativa alle spese effettuate e ai costi effettivamente sostenuti** in conformità alle circolari operative e al Contratto.

L'impresa beneficiaria conserva presso la propria sede, per tutta la durata degli interventi agevolativi, **la documentazione in originale giustificativa delle spese rendicontate** e rende disponibile, su richiesta della SIMEST, l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria ad effettuare gli opportuni approfondimenti e accertamenti inerenti all'intervento agevolativo e a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività ammesse all'intervento agevolativo.

⁵⁰ Per i dettagli dell'istruttoria si rinvia al paragrafo 4 delle circolari operative relative all'intervento agevolativo di interesse.





SIMEST può disporre verifiche e controlli, anche in relazione alla validità della documentazione e alla veridicità delle dichiarazioni prodotte dall'impresa italiana, comprese le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.

D.5. QUALI SONO LE SPECIFICHE PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO?

R.5. Di seguito si riepilogano i **principali aspetti** relativi all'erogazione **del finanziamento validi per tutti gli interventi agevolativi**.

TASSO D'INTERESSE AGEVOLATO

Si applica il tasso d'interesse agevolato **vigente alla data della delibera** di concessione, pari a una percentuale del Tasso di Riferimento indicata dall'Impresa Richiedente, in sede di presentazione della Domanda, tra le seguenti opzioni:

- ◆ 10%
- ◆ 50%
- ◆ 80%.

Il Tasso Agevolato è fisso per tutta la Durata del Finanziamento⁵¹.

DURATA DEL FINANZIAMENTO

La durata complessiva del **Finanziamento è di 4 anni** a decorrere dalla data di Stipula del Contratto di finanziamento, di cui:

- ◆ **Periodo di Preammortamento:** 2 anni
- ◆ **Periodo di Rimborso:** 2 anni.

A fronte della richiesta di Proroga del Periodo di Realizzazione del Programma di 6 mesi, il Periodo di Preammortamento può essere esteso di 6 mesi, con equivalente riduzione del Periodo di Rimborso, La durata complessiva del Finanziamento resta comunque invariata.

RIMBORSO

Il rimborso del Finanziamento avviene in **8 rate semestrali posticipate a capitale costante**, a partire dal termine del Periodo di Preammortamento. **In caso di Proroga del periodo di Preammortamento**, il rimborso del finanziamento avviene **in 7 rate**. L'impresa beneficiaria ha **facoltà di estinguere il Finanziamento in via anticipata** secondo le modalità previste dal Contratto. Qualora l'estinzione avvenga prima del Consolidamento, la stessa comporta automaticamente la rinuncia all'intero Intervento Agevolativo e l'impresa beneficiaria è pertanto tenuta a restituire integralmente Finanziamento e il Cofinanziamento erogati, aumentati degli interessi⁵².

GLI INTERESSI E INTERESSI DI MORA

Gli interessi sono **dovuti dalla data di Erogazione del Finanziamento sino alla data di pagamento**. In **caso di ritardato** pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente deve corrispondere interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, **maggiorato del 4%** e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

⁵¹ Salvo specifiche eccezioni come, per esempio, previsto nell'ultimo periodo del paragrafo 5.3 della Circolare attuativa di riferimento.

⁵² Come indicato al Paragrafo 6.2 delle circolari operative di riferimento.





LA GARANZIA⁵³

Infine, Le garanzie rilasciate a beneficio del Fondo 394/81, a valere sul Finanziamento e determinate:

- ◆ come una percentuale del Finanziamento;
- ◆ in misura crescente in funzione della classe di Scoring dell'Impresa Richiedente (come indicato nella tabella riportata al punto 3.6 delle relative circolari operative);
- ◆ nelle seguenti forme (anche tramite una combinazione delle stesse):
 - ✓ garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da: (a) un istituto bancario, con sede legale in Italia o una compagnia di assicurazioni, iscritta al registro IVASS, soddisfacenti per SIMEST; (b) un intermediario finanziario affidato da SIMEST⁵⁴
 - ✓ cash collateral, nella forma di liquidità dell'impresa segregata a beneficio SIMEST, in qualità di gestore del Fondo 394/81;
 - ✓ deposito cauzionale, nella forma di trattenuta a garanzia sul Finanziamento concesso, su un conto corrente di SIMEST;
 - ✓ altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato Agevolazioni.

⁵³ Si segnala, che per maggiori dettagli relativi alla garanzia è possibile verificare il paragrafo 3.6 della circolare operativa di ogni singolo intervento agevolativo.

⁵⁴ Elenco consultabile nel Sito di SIMEST al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/intermediari-finanziari-offidati>.





PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 275086 del 24 luglio 2023

Aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

- ◆ [Modello aggiornato](#)
- ◆ Allegato 1 – Elenco modifiche modello
- ◆ Allegato 2 – Elenco modifiche istruzioni
- ◆ Allegato 3 – Elenco modifiche specifiche tecniche

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 44/E del 25 luglio 2023

Reddito di lavoro dipendente ed **erogazione prestiti ai dipendenti** - Articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.

Risoluzione 45/E del 26 luglio 2023

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – **Ridenominazione del codice tributo "6936"**.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 21/E del 26 luglio 2023

Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione – Articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** del **mese di LUGLIO**, dalla **n. 391** del 19.07.2023 alla **n. 395** del 25.07.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

- ✓ [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO](#)





PROROGA VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Come noto, con la conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus") è stata **ufficializzata** la **proroga**, per **professionisti e imprese** di minori dimensioni che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)**, dei **termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA**, in scadenza al 30 giugno 2023, che potranno così essere **effettuati**:

- ♦ entro il **20 luglio 2023**, senza alcuna maggiorazione;
- ♦ entro il **31 luglio 2023**⁵⁵, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

I **contribuenti che possono beneficiare** del differimento sono:

- ♦ i **soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione** o di inapplicabilità dagli stessi,
- ♦ i soggetti che applicano il **regime forfetario** (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- ♦ i soggetti che adottano il **regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile** (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- ♦ i soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

Per i contribuenti privati, il termine resta fissato **al 30.06.2023 o al 31.07.2023** (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.

PROROGA DI FERRAGOSTO

Tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali da effettuare con modello F24 **in scadenza dal 1° al 20 agosto** di ogni anno, beneficiano della c.d. "**Proroga di ferragosto**", e possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Quest'anno, il 20 agosto cadendo di domenica, **consente un ulteriore differimento del termine ultimo al 21 agosto 2023**.

⁵⁵ Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.





LO SCADENZARIO DAL 28.07.2023 AL 11.08.2023

Lunedì 31 luglio 2023

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 2° trimestre 2023, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute.

Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE". **È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.**

Lunedì 31 luglio 2023

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'**IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Lunedì 31 luglio 2023

I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e





REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)** che **hanno usufruito della proroga** e hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come 1° rata** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023.

Il versamento va effettuato **con Modello F24**, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 31 luglio 2023

I contribuenti Titolari di partita Iva nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle **persone fisiche**, delle **società di persone** e degli enti ad esse equiparati e dell'**Irapp** (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che **hanno scelto il pagamento rateale** e **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), devono **versare la 1° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.

Lunedì 31 luglio 2023

I soggetti IRES, che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120**





giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno usufruito della proroga e hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono effettuare **il versamento**, in **unica soluzione o come prima rata**, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023

Il versamento va effettuato **con Modello F24**, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì **31 luglio 2023**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno **scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato **il primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono versare la **2° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,33%**.

Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento della 1° e della 2° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.

Lunedì **31 luglio 2023**

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9





luglio 1997, n. 241, devono **inviare esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2023** (entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il [mod. IVA TR.](#)

Lunedì **31 luglio 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/07/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Lunedì **31 luglio 2023**

I Sostituti d'imposta che durante l'anno **corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti** ed effettuano **ritenute inferiori ad euro 1.032,91**, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:

- ◆ le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2022
- ◆ le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2022
- ◆ le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2022

con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e utilizzando il codice tributo 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

Lunedì **31 luglio 2023**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al **versamento della seconda rata semestrale o quarta rata trimestrale del canone RAI**.

Ricordiamo infatti che è possibile pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con una delle seguenti modalità:





- ♦ in **un'unica soluzione annuale**, entro il **31 gennaio** (90,00 euro)
- ♦ in **due pagamenti semestrali**, rispettivamente entro il **31 gennaio e il 31 luglio** (45,94 euro a rata)
- ♦ in **quattro rate trimestrali**, rispettivamente entro il **31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre** (23,93 a rata).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ♦ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ♦ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

Lunedì **31 luglio 2023**

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 **entro il 31 luglio 2023**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **secondo trimestre 2023** (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023), [tramite il software](#) reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023. Con [Nota del 27.06.2023 n. 354468](#) l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i **chiarimenti**.

